

Per il fisco vale la fattura trasmessa al SdI

LE RISPOSTE DELLE ENTRATE

Lo Speciale dell'Esperto risponde

Pubbllichiamo in queste pagine le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate alle domande formulate dalla redazione e dagli esperti del Sole 24 Ore che sono state al centro dello Speciale Esperto risponde trasmesso online ieri sul sito. Una prima tranches di risposte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri

www.ilsole24ore.com/esper-to-speciale

Fattura elettronica

Gli operatori sono abituati ad emettere al momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di interscambio (Sdi) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?

→ Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia protocollo 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:

«2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, e fornitore controconferma modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento».

«2.4 Il SdI, per ogni file della fattura

elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro cinque giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse».

Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell'area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e «la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633...».

Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 del Dpr 633/72.

Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo dell'articolo 6 del Dpr 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera «non emessa». Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le

comunicazioni all'agenzia delle Entrate, l'emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell'articolo 6 del Dpr 633/72.

Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?

→ Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 (come riportato nell'articolo 1, comma 909, della legge 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all'emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell'area autenticata dell'agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all'emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

In caso di fuel card emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fattura elettronica?

→ Alla luce dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127 del 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge 205 del 2017, la fatturazione elettronica non coinvolge sog-

getti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Si osserva, peraltro, che laddove la fuel card non sottintenda un formale contratto di netting (circolare 42/E del 2012) ma consenta l'acquisto di carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda la circolare 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1).

Vain tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d'imposta).

Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?

→ La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: «Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a "operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato") possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "Codice-Destinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento».